



TECNICI DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO

UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia
Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione
Decreto Ministero della Salute 14.04.2005

Al. Ministro del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
On Maurizio Sacconi

Al Vice Ministro della Salute
On. Ferruccio Fazio

Al Direttore Generale
Direzione Generale
per l'attività ispettiva
Ministero del Lavoro della Salute
e delle politiche sociali
Dott Paolo Pennesi

OGGETTO : Requisiti del coordinatore per la progettazione e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori art. 98 del D.Lgs 81/08 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Il tema della sicurezza nei cantieri è individuato nel nuovo D.Lgs. 81/08 all'interno del Titolo IV. Nel titolo vengono dettati i requisiti delle figure del coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili, sicuramente due figure importanti per l'attuazione delle procedure di PREVENZIONE degli infortuni in un ambito lavorativo interessato da un'alta frequenza di accadimento infortunistico.

Le competenze delle 2 figure sono così espresse:

- ✓ Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (**coordinatore per la progettazione**) REDIGE il piano di sicurezza e di coordinamento di costruzioni, ristrutturazioni, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di lavori edili e/o di ingegneria civile e REDIGE il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

- ✓ Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera (**coordinatore per l'esecuzione dei lavori**) VERIFICA l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, VERIFICA l'idoneità del piano operativo di sicurezza (piano complementare al piano di sicurezza e coordinamento), ADEGUA il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori, organizza tra i datori di lavoro la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca INFORMAZIONE, SEGNALE al committente e al responsabile dei lavoro le inosservanze alle disposizioni sulle misure generali di tutela e sugli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi.

Pongo l'attenzione sul fatto che nel D.Lgs. si vedono individuati requisiti professionali per l'accesso alle 2 figure che non ricomprendono i TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO ma ricomprendono professionisti laureati e non laureati in altre discipline, alcune delle quali anche molto distanti dal contesto di riferimento (pur con attività lavorativa nel settore delle costruzioni certificata dal datore di lavoro che va da 1 a 3 anni) che sicuramente hanno competenze minime, se non residuali, nell'area della PREVENZIONE e della SICUREZZA, nello specifico non hanno competenze sia nel campo dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che nella valutazione e gestione dei rischi presenti nei cantieri.

Inoltre, tutti i professionisti con tali requisiti devono seguire un percorso formativo di 120 ore comprendente un modulo giuridico di 28 ore, un modulo tecnico di 52 ore, un modulo metodologico/organizzativo di 16 ore e una parte pratica di 24 ore con cui acquisiscono competenze professionali che invece sono proprie del percorso didattico universitario previsto nella formazione del personale laureato in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (classe di laurea SNT/4 – Area Sanitaria).

Infatti, prendendo in considerazione il decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 che individua la figura professionale del TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO si evince che nell'ambito della propria professione il tecnico della prevenzione è *“l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante (oggi Laurea), è responsabile delle attività di prevenzione, verifica e controllo di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria”* in particolare *“VIGILA e CONTROLLA gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali e VIGILA e CONTROLLA la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse”*.

Siamo sicuri, oltre per le sopra espresse specifiche competenze formative del profilo e per le conoscenze acquisite attraverso le esperienze agite da parte di migliaia di Tecnici della Prevenzione che ogni giorno operano nel settore, che un approccio organico di revisione della disciplina non possa non tener conto di professionisti che assieme alle parti sociali, al sistema imprenditoriale, ai lavoratori, sono attori principali delle attività di *Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro*.

IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, che esercita sia in regime libero professionale sia, soprattutto, all'interno dei Servizi afferenti ai Dipartimenti della Prevenzione, le attività di controllo e verifica in materia, possiede a pieno titolo i requisiti necessari a svolgere la figura del coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, e si ritiene che detta omissione nel testo del D. Lgs 81/08 sicuramente riconducibile ad una dimenticanza, rappresenti un elemento critico non assolutamente trascurabile, anzi imprescindibile, verso un approccio consapevole realmente proteso alla Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ovvero verso la Salute del Cittadino - Lavoratore.

Certi delle opportune valutazioni che nel merito verranno effettuate, rimanendo a disposizioni per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per i nostri

Distinti saluti

Presidente U.N.P.I.S.I.
Dott. Alessandro Coccia